Non vanno applicate sanzioni troppo alte a editori e giornalisti

Corte di giustizia Ue

Le conclusioni dell'avvocato generale: libertà di stampa protetta

Giovanni Negri

Sanzioni economicamente insostenibili a carico di editori e giornalisti possono essere in contrasto con la libertà d'informazione. Tanto da rendere impossibile l'esecuzione tra Paesi di sentenze di condanna per diffamazione. È questo il parere dell'avvocato della Corte Ue cristallizzato nelle conclusioni depositate ieri nella causa C-633/22.

Ouasi 10 anni fa il quotidiano francese «Le Monde» e uno dei suoi giornalisti sono stati condannati in Spagna per la pubblicazione, nel 2006, di un articolo che collegava la squadra di calcio del Real Madrid con il dottor Fuentès, istigatore di una rete di doping nell'ambiente del ciclismo, Ritenendo che l'articolo fosse diffamatorio e lesivo della reputazione della squadra, la giustizia spagnola ha disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di 390mila euro nei confronti della casa editrice del quotidiano e di 33mila nei confronti di quest'ultima e del suo giornalista, condannati in solido.

Il Real Madrid ha chiesto l'esecuzione di tali decisioni spagnole in Francia, ma nel 2020 la Corte d'appello di Parigi ha respinto ladomanda facendo ricorso alla clausola dell'ordine pubblico: a suo avviso, tale condanna avrebbe un effetto dissuasivo per i giornalisti e gli organi di stampa nella loro partecipazione alla discussione pubblica dei temi che interessano la collettività, violando la libertà di stampa e la libertà di espressione. La Cassazione francese ha sul punto chiamato in causa la Corte di giustizia europea.

Ora l'avvocato generale sottolinea innanzitutto che uno Stato membro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione come quella in discussione deve rifiutarla o revocarla, in caso di violazione manifesta della libertà di espressione.

Nel caso di una condanna a un indennizzo compensativo, l'avvocato generale è del parere che il rischio di un effetto dissuasivo che va al di là della situazione della persona direttamente interessata giustifica il rifiuto dell'esecuzione perché rappresenta una violazione evidente e sproporzionata della libertà di stampa.

Sul punto, le conclusioni precisano che la somma totale che una persona fisica è tenuta a versare deve essere ritenuta manifestamente irragionevole quando la persona condannata deve trascorrere anni per pagarla integralmente o quando questa somma corrisponde a decine di volte l'importo del salario minimo standard nello Stato membro interessato.

Nel caso di una persona giuridica, l'importo del risarcimento danni imposto alle società editoriali non deve essere tale da minacciare il loro equilibrio finanziario.